

## 5. AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” PER RICHIESTA DI INCENTIVI

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “*de minimis*”, si è reso necessario aggiornare la modulistica INPS utilizzata dai soggetti aventi diritto per la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.

In merito l'Istituto di previdenza ha emanato il messaggio n. 3339/2025, con il quale fornisce specifiche istruzioni.

In particolare, rilevato che per i moduli di domanda “*de minimis*” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” sono state già effettuate le modifiche previste per l'adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell'aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto (ad esempio l'incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpl).

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “*de minimis*” è reperibile sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo “Ricerca libera” il codice “SC105”.

Si ricorda che allo stato i massimali di aiuto concedibili nel triennio risultano così fissati:

- Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale): euro 300.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG): euro 750.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): euro 40.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023;
- regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): euro 50.000, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024.

Si precisa che, per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di concedibilità di 100.000 euro previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 e trova applicazione il massimale generale di euro 300.000 di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.

Si evidenzia, altresì, che l'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” di settore concessi da uno Stato membro si computa con riferimento a un arco di 3 anni e si riferisce all'impresa unica.

Il triennio di riferimento per i Regolamenti n. 1408/2013 (settore agricolo), n. 2023/2831 (settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come 3 anni solari da calcolare a ritroso dalla data di concessione dell'aiuto. Il triennio di riferimento per il Regolamento n. 717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall'esercizio finanziario in corso e i 2 esercizi finanziari precedenti.

Per “impresa unica” deve intendersi l'insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle predette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.